

www.soluzionilavoro.it



SOLUZIONI LAVORO

OSSERVATORIO PERMANENTE IN MATERIA DI
LAVORO, SINDACATO E PREVIDENZA SOCIALE
COORDINATO DA MARIA NOVELLA BETTINI
DIRETTO DA FLAVIA DURVAL

**INVENZIONI DI SERVIZIO, D'AZIENDA E
LIBERE: DIRITTI DELLE PARTI, ATTIVITA' DI
RICERCA ED EQUO PREMIO**

MONOTEMA N. 6/2017

Invenzioni di servizio, d'azienda e libere: diritti delle parti, attività di ricerca ed equo premio.

Alfonso Tagliamonte

1. *Tipologie inventive: invenzioni di servizio, d'azienda ed occasionali o libere.* - 2. *Titolarità dei diritti morali e di sfruttamento economico.* - 3. *Campo di applicazione della disciplina sulle invenzioni e ricerca universitaria.* - 4. *Invenzioni di servizio e d'azienda. Equo premio e brevettazione.* - 5. *Le invenzioni libere.* - 6. *Giurisdizione e competenza.*

1. Tipologie inventive: invenzioni di servizio, d'azienda ed occasionali (o libere)

Le invenzioni del lavoratore sono disciplinate, in un quadro di contemperamento fra i contrapposti interessi del prestatore e del datore di lavoro, che finanzia ed organizza l'attività inventiva e di ricerca, dagli artt. 64 e 65 del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni (D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131) - Codice della proprietà industriale - che hanno espressamente abrogato (art. 246, co. 1, lett. a), gli artt. da 23 a 26 del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127 - *Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali.*

Il nuovo Codice lascia immutata la tradizionale tripartizione delle invenzioni del lavoratore in tre tipologie, ciascuna delle quali si contraddistingue per una specifica regolamentazione: le invenzioni "di servizio", le invenzioni "aziendali" e le invenzioni "occasionalì" o "libere" (una disciplina analoga a quella delle invenzioni si applica ai modelli di utilità conseguiti dal lavoratore, giacché l'art. 86 del D.Lgs. n. 30/2005 prevede che ad essi si applichino le norme del Codice della proprietà industriale sulle invenzioni).

Le invenzioni di servizio si configurano quando la prestazione, oggetto del contratto di lavoro, di cui sono risultato, si concreta in un'attività avente carattere inventivo (App. Milano 28 marzo 2007, in *Lav. giur.*, 2008, 93) e proprio a tale scopo retribuita (art. 64, co.1).

L'attività inventiva è, dunque, oggetto del rapporto di lavoro o d'impiego, in quanto il lavoratore viene assunto per "inventare" (anche attraverso un'attività di ricerca). Più specificamente, nelle invenzioni di servizio rientrano le scoperte brevettabili derivate da un'attività inventiva «prevista come oggetto del contratto e del rapporto e a tale scopo retribuita».

Nelle **invenzioni aziendali** (art. 64, co. 2), invece, il ritrovato non è oggetto del contratto e manca la previsione di un'apposita retribuzione, pur essendo le stesse realizzate dal dipendente nello svolgimento del rapporto di lavoro. In tale ipotesi, non è "prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell'attività inventiva», ma il datore di lavoro è tenuto a versare un "equo premio" al dipendente (Cass. 18 marzo 2015, n. 5424, in *Lav. giur.*, 2016, 385, con nota di C. CARCHIO, *I (controversi) diritti del dipendente inventore occasionale*).

Le invenzioni occasionali o libere (art. 64, co. 3) sono rappresentate dalle scoperte tecniche e scientifiche brevettabili, conseguite dall'autore al di fuori dell'ambito lavorativo, ma collegate all'area di attività dell'impresa (pur a fronte di un apporto aziendale minore rispetto alle prime due).

Con riferimento a tutt'e tre le tipologie inventive, il legislatore (ex art 64, co. 6) ha poi previsto una peculiare presunzione *iuris et de iure* in base alla quale si considera in ogni caso realizzata durante l'esecuzione del contratto o del rapporto di lavoro o d'impiego, l'invenzione industriale per la quale sia stato richiesto il brevetto entro un anno da quando l'inventore ha lasciato l'azienda o la Pubblica Amministrazione, nel cui campo di attività l'invenzione rientra (M. FRANZOSI, *L'art. 26 legge brev. inv.: presunzione assoluta o relativa?* in *Studi in onore di Remo Franceschelli. Sui brevetti di invenzione e sui marchi*, Giuffrè, Milano, 1983, 303 ss)

2. Titolarità dei diritti morali e di sfruttamento economico

In capo all'ideatore dell'invenzione sorgono i **diritti morali** legati alla paternità della scoperta (ex art. 2590, co.1, c.c., il quale afferma che «il prestatore di lavoro ha diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione fatta nello svolgimento del rapporto di lavoro»).

La tutela di questo diritto morale:

1) è rafforzata (ex artt. 118 e 119, D.Lgs. n. 30/2005) dalla previsione, in capo al datore di lavoro che intenda richiedere la privativa (protezione accordata dalla legge agli autori di nuove invenzioni o scoperte industriali), dell'obbligo di menzionare la paternità dell'invenzione, con conseguente indicazione della stessa nel registro brevetti (L.C. UBERTAZZI, *Profili soggettivi del brevetto*, Giuffrè, Milano, 1985);

2) ha carattere personalissimo e risulta imprescrittibile, irrinunciabile, inalienabile ed intrasmissibile ai sensi degli artt. 63, co.1, D.Lgs. n. 30/2005 e 2113 c.c. (L. RIVA SANSEVERINO, *Il diritto di privativa nel contratto di lavoro*, Anonima Romana Editoriale, Roma, 1932, 76 ss);

3) può essere fatto valere, al fine del riconoscimento, dall'inventore ovvero dalla pluralità di coloro che abbiano realmente partecipato al procedimento inventivo (M. BELLENGHI, *Tutela del diritto morale dell'inventore nell'invenzione di gruppo*, in *Riv. dir. ind.*, 1965, I, 40; App. Milano 23 dicembre 1977, in *Giurispr. annotata di dir. ind.*, 1978, 1025 e Trib. Milano 8 maggio 1991, *ivi*, 1991, 2665), nonché, per l'ipotesi di morte dell'autore, dal coniuge ovvero da ognuna delle due parti dell'unione civile e dai discendenti fino al secondo grado o, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti ed in mancanza, o dopo la morte anche di questi, dai parenti entro il quarto grado (art. 62, D.Lgs. n. 30/2005).

Con riguardo al profilo della titolarità dei **diritti di sfruttamento economico**, riveste un rilievo decisivo l'apporto offerto dal complesso aziendale al raggiungimento del trovato.

Per l'invenzione di servizio, tali diritti appartengono al datore di lavoro (in applicazione del principio dell'alienità del risultato), mentre al lavoratore compete soltanto la specifica remunerazione prevista in contratto per lo svolgimento dell'attività inventiva.

Nelle invenzioni aziendali, invece, al lavoratore spetta (oltre alla retribuzione) un equo premio, determinato in base ad una serie di criteri, quali l'importanza dell'invenzione, la retribuzione percepita dall'inventore, le sue mansioni ed il contributo che egli ha ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro (art. 64, co.1).

L'imprenditore acquisisce direttamente, a titolo immediato ed originario, la titolarità dei diritti aventi natura economica, senza che possa rinvenirsi alcun effetto traslativo (G. OPPO, *Creazione intellettuale, creazione industriale e diritti di utilizzazione economica*, in *Riv. dir. civ.*, 1969, I, 11, ora in *Scritti giuridici*, I, *Diritto dell'impresa*, Cedam, Padova, 1992, 357; G. SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*, IV ed., Giuffrè, Milano, 2011, 171. Per la giurisprudenza, v. App. Milano 13 ottobre 1972, in *Giurispr. annotata di diritto industriale*, 1972, 184 e Trib. Milano 25 maggio 1970, in *Monitore dei Trib.*, 1971, 942. Diversamente, Cass. 15 luglio 1955, n. 406, in *Giust. civ.*, 1955, I, 1408).

L'acquisto da parte del datore di lavoro dei diritti di carattere patrimoniale legati all'utilizzazione dell'invenzione (e cioè la facoltà di depositare la domanda di brevetto e l'utilizzazione del trovato) richiede, inoltre, la comunicazione della realizzazione inventiva da parte del lavoratore. Tale comunicazione rappresenta, per il prestatore, un vero e proprio obbligo il cui inadempimento costituisce violazione del dovere di fedeltà e legittima il licenziamento per giustificato motivo soggettivo (Cass. 20 marzo 1980, n. 1877, in *Not. giur. lav.*, 1981, 89; Cass. 5 dicembre 1972, n. 3509, in *Foro it.*, 1973, I, 2898).

Per quanto concerne le invenzioni occasionali (o libere), spetta al lavoratore lo sfruttamento economico. È però fatto salvo un diritto di opzione a favore del datore di lavoro (art. 64, co. 3, Codice della proprietà industriale) sicché, ai fini dell'eventuale trasferimento, è necessario un atto traslativo *ad hoc* (V. MANGINI, *Delle invenzioni industriali. Dei modelli di utilità e disegni ornamentali. Della concorrenza*, in A. SCIALOJA-G. BRANCA (a cura di), *Commentario del codice civile, Libro V, Del Lavoro*, Zanichelli, Bologna-Roma, 1977, 126; Cass. 10 settembre 2014, n. 19009, in *Foro it.*, 2014, I, 3128, con nota di G. CASABURI, *La tutela delle invenzioni occasionali*).

Una notazione particolare merita il diritto esclusivo di utilizzazione economica del **programma per elaboratore o della banca dati** creati dal lavoratore dipendente laddove la creazione avvenga durante l'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro; diritto che è riservato a quest'ultimo (art. 12 *bis*, L. 22 aprile 1941, n. 633, sul diritto di autore).

3. Campo di applicazione della disciplina sulle invenzioni e ricerca universitaria

Relativamente all'**ambito oggettivo** di riferimento delle disposizioni legislative in tema di invenzioni, la norma del codice civile (art. 2590), rinvia, per l'applicabilità delle leggi speciali dettate in materia, ad un generico "rapporto di lavoro" (comprensivo dei rapporti di fatto ex art. 2126 c.c., aventi ad oggetto una prestazione di carattere inventivo - V. DI CATALDO, *I brevetti per invenzione e per modello*, in *Commentario al codice civile*, diretto da P. SCHLESINGER, Giuffrè, Milano, 1988, 156 ss -), senza distinguere fra natura autonoma o subordinata dello stesso; mentre il Codice della proprietà industriale menziona specificamente il datore di lavoro e la retribuzione dell'attività inventiva, ossia il corrispettivo caratteristico delle prestazioni rese in posizione di subordinazione.

Se ne deduce l'esclusione del semplice committente e degli incarichi di ricerca affidati in regime di autonomia. Sicché, in mancanza di patto contrario, vige la regola generale dell'appartenenza all'autore della libera disponibilità economica dell'invenzione ai sensi dell'art. 63, co. 2, D.Lgs. n. 30/2005 (A. PAZZI, *Sull'inapplicabilità degli artt. 23 e 26 r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 alle ipotesi di invenzione fatta nell'esecuzione di un rapporto di lavoro autonomo*, in *Riv. dir. ind.*, 953, II, 169; Cass. 27 giugno 1961, n. 1547, in *Giust. civ.*, 1961, I, 1095; Cass. 16 novembre 1959, n. 3380, in *Riv. dir. lav.*, 1960, I, 15; Cass. 6 maggio 1959, n. 1137, *ivi*, 1959, I, 986).

Invece, con riguardo al **profilo applicativo soggettivo** della normativa sulle invenzioni, l'art. 64, facendo un generico riferimento al "datore di lavoro", sembra estensibile, senza che rilevi la qualifica

di imprenditore, a **tutti i datori di lavoro, privati o pubblici** (la disciplina delle invenzioni si considera estesa anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, stante l'assenza, nell'art. 64, D.Lgs. n. 30/2005, di qualsiasi distinzione tra datori di lavoro pubblici e privati e l'espressa abrogazione, ad opera dell'art. 246, D.Lgs. n. 30/2005, delle previgenti norme speciali, dettate dagli artt. 34 del T.U. n. 3/1957 e 25, co. 2, del R.D. n. 1127/1939).

Relativamente poi ai prestatori di lavoro, emerge un particolare riferimento al rapporto di **lavoro subordinato**, a prescindere dalla tipologia di rapporto intercorrente con il datore di lavoro e, addirittura, dalla sussistenza di un regolare titolo contrattuale (artt. 2590 c.c. e 64, co. 2, D. Lgs. n. 30/2005) (G. AMOROSO, voce *Invenzione del prestatore di lavoro*, in *Enc. Dir.*, II, Milano, 1998, 449; S. CIUCCIOVINO, *Le invenzioni e le opere dell'ingegno*, in *Contratto di lavoro e organizzazione*, in M. MARAZZA (a cura di), *Trattato di diritto del lavoro*, diretto da M. PERSIANI - F. CARINCI, vol. IV, t. II, Cedam, Padova, 2012, 1580; G. PELLACANI, *La tutela delle creazioni intellettuali nel rapporto di lavoro*, Giappichelli, Torino, 1999, 41).

Pertanto, la disciplina legislativa sulle invenzioni si applica all'**apprendistato**, in quanto la funzione formativa non incide in alcun modo sulle garanzie previste in via generale per il lavoratore inventore, nonché al rapporto di **lavoro a tempo parziale ed a tempo determinato**, caratterizzati da una mera riduzione quantitativa della prestazione.

Quanto alla somministrazione di lavoro (disciplinata dagli artt. 30-40, D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81), i diritti patrimoniali del risultato dell'invenzione saranno di pertinenza dell'utilizzatore e non dell'agenzia di lavoro (datore di lavoro) (G. PELLACANI, *La tutela delle creazioni intellettuali...*, 52).

Per quanto riguarda i **rapporti** comunemente definiti **atipici (come il lavoro intermittente)**, occorrerà procedere ad una valutazione di compatibilità della disciplina di cui si tratta con quella specifica ed esclusiva dettata per essi, dovendosi escludere l'applicazione della prima solo nel caso della sua totale inconciliabilità col fattore di specialità.

Dal momento che il legislatore riferisce il campo di applicazione della disciplina delle invenzioni dei dipendenti al "datore di lavoro" (art. 64, D. Lgs. n. 30/2005), la stessa è applicabile nei confronti dei **dipendenti di studi professionali, dei lavoratori a domicilio e dell'impresa familiare** (P. SPADA, *Impresa familiare ed invenzioni del familiare*, in *Riv. dir. ind.*, 1986, I, 33).

Mentre, resta escluso dal campo di applicazione della legislazione sulle invenzioni il **lavoro domestico** funzionalizzato alla cura della sfera personale del datore di lavoro e non all'organizzazione produttiva di un'azienda (per la dottrina, unanime sul punto, v. P. GRECO – P. VERCELLONE, *Le invenzioni ed i modelli industriali*, in *Trattato di diritto civile italiano*, diretto da F. VASSALLI, Utet, Torino, 1968, 21).

Il legislatore, con la L. 22 maggio 2017, n. 81 (c.d. "Jobs Act lavoro autonomo"), ha recentemente ampliato il campo di applicazione della normativa sulle invenzioni del lavoratore subordinato, intervenendo sui diritti patrimoniali del **collaboratore autonomo inventore**; figura sempre più frequente nell'attuale realtà produttiva in cui molte opere dell'ingegno sono realizzate nell'ambito di collaborazioni di tipo diverso dalla prestazione di lavoro subordinato "classico".

La legge, stabilisce che, "salvo il caso" delle invenzioni (c.d. di servizio, nella disciplina prevista per il lavoro subordinato) in cui il l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tal fine compensata, i diritti di utilizzazione economica relativi alle invenzioni realizzate "nell'esecuzione del contratto stesso" (c.d. invenzioni aziendali, nella disciplina prevista per il lavoro subordinato) spettano (*ndr: anche*) al lavoratore autonomo, secondo le disposizioni di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30" (art. 4, co. 1). Pertanto, i diritti sul trovato nascono a titolo originario in capo al creatore o inventore; sicché il loro trasferimento al committente è subordinato al pagamento di un corrispettivo.

Tale norma rappresenta un'utile conferma di quanto già previsto, per un verso, dal D.Lgs. n. 30/2005, che stabilisce il principio che il diritto al brevetto per l'invenzione industriale spetta all'autore dell'invenzione ed ai suoi aventi causa; e, per l'altro, dalla L. n. 633/1941 (che regola il diritto d'autore), che stabilisce il principio generale che all'autore compete il diritto sull'opera (sul punto, v. A. PERULLI, *Per gli autonomi tutele da migliorare*, in *Il sole 24 ore*, 30 giugno 2017).

Al lavoratore autonomo competono (ex art. 4, co.1, L. n. 81/2017) anche i diritti di utilizzazione economica per gli "**apporti originali**" realizzati nell'esecuzione del contratto ai

sensi della L. 22 aprile 1941, n. 633, e del codice della proprietà industriale, di cui al D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

L'espressione «apporti originali» conseguiti dal lavoratore autonomo può essere interpretata con riguardo a qualsiasi tipo di contributo creativo o di bene immateriale; si pensi ad un nuovo *design*, ad un marchio o ad uno *slogan* pubblicitario, o ad invenzioni non brevettabili, come una nuova organizzazione lavorativa (sull'opportunità che formule inventive non immediatamente materiali e tangibili e, quindi, brevettabili, ma utilizzabili proficuamente dal datore di lavoro, comportino il diritto ad un riconoscimento economico per l'inventore, M.N. BETTINI, *Attività inventiva e rapporto di lavoro*, Giuffrè, Milano, 1993, 161).

Quanto alle **invenzioni conseguite in ambito universitario**, l'art. 65, co. 1, D. Lgs. n. 30/2005, in deroga all'art. 64, accorda al **ricercatore stipendiato da un'università, ovvero da ogni altra pubblica amministrazione** avente la ricerca fra le sue finalità istituzionali, l'esclusiva titolarità dei diritti patrimoniali e morali sulla scoperta di cui è autore, con l'unico obbligo di comunicare all'ente di appartenenza l'avvenuta presentazione della domanda di brevetto. Qualora il brevetto abbia più padri, la titolarità dei diritti sul medesimo spetterà, secondo un regime di comunione, alla totalità di essi in parti uguali, salvo eventuali pattuizioni contrarie. E, nel caso di scoperte raggiunte in *équipe*, laddove si ponga il problema di determinare quali membri ne abbiano realmente la paternità, sarà compito del giudice procedere alla loro individuazione (con esclusione dei soggetti svolgenti meri compiti di *routine* quale, ad es., la verifica di informazioni e dati (F. BENUSSI, *Invenzioni in diritto comparato*, in *Digesto comm.*, vol. VII, Utet, Torino, 1992, 495).

Inoltre, occorre precisare che l'art. 65, nel disciplinare la materia delle invenzioni conseguite in ambito universitario, pur richiamando lo specifico termine "ricercatori" e tacendo riguardo ai professori, i quali conducono parimenti attività di ricerca scientifica, va interpretato secondo un'accezione ampia, genericamente comprensiva di ambedue le categorie.

Più specificamente, il compito di avviare la procedura di brevettazione è attribuito all'inventore che risulta, quindi, l'unico soggetto legittimato al deposito della domanda di brevetto. Egli invia poi la relativa comunicazione all'ente di appartenenza, il quale, al fine di evitare che il brevetto conseguito rimanga inutilizzato, può acquisire un diritto gratuito di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi o di farli sfruttare da terzi, qualora entro 5 anni dalla data di rilascio del brevetto, il lavoratore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale. In ogni caso, il ricercatore-inventore conserva il diritto ad essere riconosciuto autore dell'invenzione (art. 65, co. 4, Codice cit.).

Nell'ipotesi, invece di "**ricerca libera**", svolta, cioè, dal ricercatore in modo autonomo, ma con utilizzo della struttura dell'ente ed eventualmente dei fondi a tal fine destinati, sebbene senza un vincolo di risultato, il ricercatore, oltre ad essere titolare esclusivo dei diritti (moralì e di brevetto) derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore (art. 65, co.1, primo periodo, D. Lgs. n. 30/2005), ha il diritto di ricevere non meno del 50% dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione.

Inoltre, le Università e le pubbliche amministrazioni hanno facoltà di determinare, nell'ambito della loro autonomia di regolamentazione anche «ogni ulteriore aspetto dei rapporti reciproci», l'importo massimo del canone relativo a licenze a terzi per l'uso dell'invenzione loro spettante, nonché dei proventi per l'utilizzo del trovato o per la sua cessione. Esse possono altresì stabilire l'importo del canone o la quota dei proventi spettanti ai finanziatori esterni (co. 2); e, qualora non vi provvedano, la legge, in via residuale, attribuisce loro solamente il 30% dei proventi o canoni (co. 3).

Le disposizioni analizzate non si applicano alle ipotesi di c.d. "**ricerca vincolata**", vale a dire di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'università, ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore (art. 65, co. 5).

4. Invenzioni di servizio e d'azienda. Equo premio e brevettazione

Dottrina e giurisprudenza non sono unanimi circa l'individuazione di un criterio distintivo fra invenzioni di servizio e invenzioni di azienda. Secondo un **primo indirizzo**, lo svolgimento di attività rivolta al conseguimento di risultati inventivi da parte del dipendente, a tal fine assunto ed inserito nell'organizzazione produttiva dell'impresa, costituirebbe dato comune ad entrambe le ipotesi contemplate nei primi due commi dell'art. 64 (Cass. 21 marzo 2011, n. 6367 in *Guida lav.*, 2011, n. 21, 41; Cass. 21 luglio 1998, n. 7161, in *Dir. lav.*, 1999, II, 354, con nota di M. MARTONE, *Le invenzioni del lavoratore e la ricerca: attività, risultato, corrispettivo, premio*).

Perciò all'inventore dipendente o è accordata già al momento dell'instaurazione del rapporto una specifica retribuzione, ovvero è attribuito il diritto all'equo premio che, coerentemente, possiederebbe

un'analoga natura retributiva (E. BALLETTI, *Le "invenzioni" del lavoratore e il diritto all'equo premio in relazione all'art. 36 Cost.*, in *Giur. it.*, 1985, I, 495; R. DEL PUNTA, *Sul diritto all'equo premio spettante al prestatore di lavoro per l'invenzione industriale*, in *Giust. civ.*, 1986, I, 3233. In tal senso, Cass. 28 giugno 2000, n. 14439, in *Dir. prat. lav.*, 2001, 1109, la quale individua "la cartina tornasole" per distinguere fra le due fattispecie di invenzioni, nella presenza, o meno, nel contratto di lavoro, di una voce retributiva volta a compensare l'esecuzione delle mansioni di ricerca).

Un **secondo orientamento dottrinale** indica il discrimine fra le due fattispecie nella natura dell'obbligazione assunta dal dipendente, evidenziando come l'applicazione del co. 2 risulti relegata all'ipotesi in cui il conseguimento di una scoperta brevettabile sia del tutto occasionale, e, giacché la volontà delle parti non contempla alcuna funzione di ricerca come oggetto della prestazione lavorativa, la realizzazione del trovato dovrà essere compensata mediante un equo premio (M. N. BETTINI, *Attività inventiva e rapporto di lavoro*, Giuffrè, Milano, 1993, 50; M. BUONCRISTIANO, *Contratto di ricerca, invenzioni del lavoratore e corresponsione dell'equo premio* (nota a Cass. 5 novembre 1997, n. 10851), in *Nuova giur. civ.*, 1998, I, 356; P. GRECO - P. VERCELLONE, *Le invenzioni ed i modelli industriali...*, 213; G. OPPO, *Creazione intellettuale...*, 11; G. SENA, *I diritti sulle invenzioni...*, 172; L.C. UBERTAZZI, *Profili soggettivi...*, 11; A. VANZETTI - V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 1996, 357; P. VERCELLONE, *Le invenzioni dei dipendenti*, Giuffrè, Milano, 1961, 33) e giurisprudenziale (Cass. 23 aprile 1979, n. 2276, in *Foro it.*, 1979, I, 1416; Trib. Milano 20 luglio 1990, *Or. giur. lav.*, 1990, 101; Pret. Ferrara 21 giugno 1986, in *Giust. civ.*, 1986, I, 3233).

La scelta fra l'uno o l'altro dei due orientamenti non è di poco conto in quanto, in base al primo indirizzo, l'equo premio è configurato come vera e propria controprestazione di carattere retributivo e, pertanto, trova applicazione il principio di proporzionalità di cui all'art. 36 Cost. (E. BALLETTI, *Le "invenzioni" del lavoratore...*, cit., 498; E. BALLETTI, *Riflessioni sul diritto all'utilizzazione delle invenzioni realizzate dal prestatore di lavoro*, in *Riv. giur. lav.*, 1984, I, 112; F. BUCOLO, *Sul diritto all'equo premio previsto dall'art. 23, r.d. n. 1127/1939*, in *Riv. dir. ind.*, 1980, II, 275; R. CORRADO, *Opere dell'ingegno. Privative industriali*, F. Vallardi, Milano, 1961, 88; U. ROMAGNOLI, *L'art. 24 della legge sui brevetti è una norma da rifare?* in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1964, 1499; Cass. 10 gennaio 1989, n. 30, in *Giust. civ.*, 1989, I, 1302).

Per il secondo orientamento, invece, all'equo premio non può riconoscersi natura retributiva, trattandosi di un'indennità a titolo straordinario correlata all'appropriazione da parte del datore di lavoro di un risultato del tutto imprevisto, in quanto conseguente ad una attività inventiva non dovuta e del tutto aliena rispetto alle concrete mansioni affidate al dipendente ideatore (M. N. BETTINI, *Attività inventiva...*, cit., 74 - secondo cui nel senso indicato depono il dato letterale poiché il primo comma dell'art. 64 utilizza l'espressione "un'attività inventiva... retribuita", mentre, nel secondo comma la somma versata dal datore di lavoro viene diversamente qualificata come "equo premio", confermando implicitamente la diversa natura delle due elargizioni -; P. VERCELLONE, *Le invenzioni...*, cit., 133. Per la giurisprudenza, v. Cass. 24 gennaio 2006, n. 1285, in *Foro it.*, 2006, I, 700; Cass. 2 aprile 1990, n. 2646, in *Giur. annot. dir. ind.*, 1990, 2470; Cass. 16 gennaio 1979, n. 329, *ivi*, 1979, 1416; Trib. Milano 26 agosto 2005, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2005, 959).

In base a questa impostazione, dal momento che fra equo premio e obbligazione del lavoratore non vi è corrispettività:

a) è inapplicabile il **privilegio generale sui mobili** riconosciuto al lavoratore dall'art. 2571-bis c.c. a garanzia dei crediti retributivi; mentre sembra applicabile l'art. 545 c.p.c. che menziona, oltre agli stipendi, le "indennità" concernenti il rapporto di lavoro (G. PELLACANI, *La tutela delle creazioni intellettuali...*, 199);

b) decorrerà l'ordinario termine decennale di **prescrizione** ex art. 2946 c.c. anche durante lo svolgimento del rapporto di lavoro e non il termine quinquennale applicabile qualora si riconoscesse valenza retributiva all'equo premio (G. VIDIRI, *Le invenzioni dei lavoratori dipendenti*, in *Giur. it.*, 1989, IV, 103; Cass. 10 gennaio 1989, n. 30, cit.; Cass. 16 gennaio 1979, n. 329, cit.; Pret. Firenze 13 gennaio 1995, in *Foro it. Rep.*, 1995, voce *Brevetti*, n. 233).

Il diritto del dipendente-inventore all'equo premio si configura esclusivamente qualora il datore di lavoro ottenga il brevetto o, in alternativa, utilizzi il trovato in regime di segretezza industriale (art. 64, co. 2, D. Lgs. n. 30/2005, come riformulato dall'art. 37, co. 1, D. Lgs. n. 131/2010).

Mentre, il mancato versamento dell'equo premio determina l'estinzione del diritto datoriale, con la conseguente possibilità per l'autore di richiedere la privativa, ovvero semplicemente di sfruttare il trovato non brevettabile (M. N. BETTINI, *Attività inventiva...*, 112; secondo G. PELLACANI, *La tutela delle creazioni intellettuali...*, 210, il lavoratore-inventore potrebbe sopperire all'inadempimento datoriale, chiedendo al giudice la liquidazione in forma specifica dell'equo compenso).

La declaratoria di nullità del brevetto non pregiudica i pagamenti già effettuati a titolo di equo premio (art. 77, co. 1, lett. c, Codice cit.) (G. SANSEVERINO, *Il conseguimento del brevetto e la disciplina delle invenzioni dei dipendenti*, in *Mass. giur. lav.*, 2010, 806).

Pertanto, una volta brevettato il trovato e pagato l'equo premio, il datore di lavoro non può pretendere la ripetizione delle somme versate tramite la dichiarazione d'invalidità del brevetto; egli però può

eccepire la nullità del brevetto dell'invenzione del lavoratore di cui egli stesso sia titolare, al fine di sottrarsi al pagamento dell'equo premio, se non ancora effettuato (Cass. 13 aprile 1991, n. 3991, in *Riv. dir. ind.*, 1993, II, 345 e Cass. 5 dicembre 1985, n. 6117, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1986, 556).

La determinazione dell'equo premio, ai sensi dell'art. 64, co. 2, deve essere commisurata all'importanza dell'invenzione, alle mansioni svolte, alla retribuzione percepita dal dipendente-inventore ed al contributo fornito dall'organizzazione datoriale ai fini del conseguimento del trovato (Cass. 9 aprile 2014, n. 8368, in *Guida lav.*, 2014, n. 20, 32). Vengono, dunque, formalizzati, in via legislativa i parametri su cui si basa la tradizionale "formula tedesca", a cui la giurisprudenza ricorre comunemente per la determinazione dell'equo premio (tale formula, come noto, è costruita dalla seguente equazione, $V = E \times A$ in cui l'incognita, il valore dell'equo premio, è il risultato della moltiplicazione del valore dell'invenzione (E) per un coefficiente (A) determinato sulla base di tre indici: l'iniziativa del lavoratore, la posizione e le mansioni del lavoratore in azienda, l'apporto creativo che è inversamente proporzionale al contributo fornito dall'organizzazione datoriale ai fini del conseguimento del trovato) (A. VANZETTI - V. DI CATALDO, *Manuale...*, 357 ss).

5. Le invenzioni occasionali o libere

Il lavoratore può anche realizzare invenzioni, dette "occasionalmente" o anche "libere", «qualora non ricorrano le condizioni previste nei co. 1 e 2 [dell'art. 64: *ndr.*] e si tratti di invenzione industriale che rientri nel campo di attività del datore di lavoro» (art. 64, co. 3 Codice, come modificato dall'art. 37, co. 2, D.Lgs. n. 131/2010).

Le invenzioni libere, cioè, devono essere conseguite al di fuori dell'esecuzione di un rapporto di lavoro, risultando, di conseguenza, prive di connessione causale con le mansioni affidate al dipendente.

Inoltre, il trovato va realizzato durante il corso del rapporto, o almeno entro il termine di un anno dalla cessazione del rapporto medesimo (ai fini dell'operatività della presunzione *iuris et de iure* di cui all'art. 64, co. 6, Codice); e, in secondo luogo, vi deve essere la sussistenza di un legame fra invenzione ed attività svolta dal datore di lavoro.

A tal fine, andrà valutata l'attività normalmente svolta dal datore di lavoro e non le potenziali e prevedibili evoluzioni della stessa in relazione alle condizioni di mercato (V. M. N. BETTINI, *Attività inventiva...*, cit., 33).

Nel caso di invenzioni occasionali o libere, i **diritti di carattere patrimoniale** all'utilizzazione economica dell'invenzione sorgono, a titolo originario, in capo all'autore, ma al datore di lavoro è accordato «un diritto di opzione per l'uso, esclusivo o non esclusivo dell'invenzione, o per l'acquisto del brevetto, nonché per la facoltà di chiedere, od acquistare, per la medesima invenzione, brevetti all'estero», da esercitarsi «entro tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto» ed a fronte del pagamento a favore del prestatore di un prezzo di acquisto (c.d. cessione di brevetto) o canone di licenza (c.d. licenza di brevetto), da cui sia dedotto il valore dell'ausilio che abbia fornito all'attività inventiva, quale corrispettivo dell'esercizio del diritto di opzione.

Per tale via, a tutela dell'interesse del datore di lavoro, risulta impedito alle imprese concorrenti di avvalersi delle invenzioni conseguite dagli altrui dipendenti e viene in rilievo l'art. 2105 c.c. Infatti, anche se l'obbligo di fedeltà cessa alla scadenza del rapporto di lavoro, il trovato è realizzato durante il corso del rapporto di lavoro, o almeno entro il termine di un anno dalla cessazione del medesimo. (S. CIUCCIOVINO, *Le invenzioni...*, 1596; M. MARTONE, *Contratto di lavoro e "beni immateriali"*, Cedam, Padova, 2000, 104; G. PELLACANI, *La tutela delle creazioni intellettuali...*, 253).

Inoltre, l'ideatore può giovare, nella realizzazione del trovato, dell'inserimento nell'apparato organizzativo e produttivo dell'azienda, ovvero di mezzi e strumenti aziendali, come, peraltro, presunto dalla legge secondo cui dal corrispettivo per il diritto di opzione va dedotta la «somma corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all'invenzione» (art. 64, co. 3, Codice), ivi compreso l'apporto fornito dal datore di lavoro non volontariamente, ma a sua insaputa (P. GRECO - P. VERCELLONE, *Le invenzioni ed i modelli...*, 249).

Emerge, quindi, il rilievo del requisito del legame del trovato con il campo di attività del datore di lavoro; legame per il quale è sufficiente che la scoperta sia attinente al campo merceologico del datore di lavoro, dovendosi, a tale fine, valutare l'attività normalmente svolta dall'impresa e non le potenziali e prevedibili evoluzioni della stessa in relazione alle condizioni di mercato (M. N. BETTINI, *Attività inventiva...*, cit., 33). In sintesi, dunque, il diritto di opzione riguarda solo le invenzioni che rientrano nel settore merceologico in cui opera l'ente giuridico formalmente titolare del rapporto di lavoro (G.

GUGLIELMETTI, *Le invenzioni e i modelli industriali*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da RESCIGNO, vol. XVIII, Utet, Torino, 1983).

Si prescinde, inoltre, dagli elementi della brevettabilità e della brevettazione. Infatti, mentre per le invenzioni di azienda il requisito della brevettazione è espressamente previsto dall'art. 64, co. 2, quale presupposto per la concessione dell'equo premio, nella fattispecie in esame, la legge non fa riferimento unicamente all'«acquisto del brevetto», ma altresì all'«uso esclusivo o non esclusivo dell'invenzione» consentendo al datore di lavoro di svincolare lo sfruttamento dell'invenzione dalla costituzione di un diritto di esclusiva (in giurisprudenza hanno richiesto la brevettabilità del trovato, pur prescindendo dal concreto rilascio del brevetto, Cass. 5 ottobre 1964, n. 2517, in *Giust. civ.*, 1965, I, 1045 e Cass. 27 giugno 1961, n. 1547, cit).

Quanto alla natura della facoltà attribuita al datore di lavoro, l'espressa qualificazione del diritto datoriale sul trovato come «opzione» esclude che l'acquisto da parte del datore di lavoro sia subordinato alla volontà del lavoratore di alienare l'invenzione (l'opzione, infatti, ha natura di diritto potestativo al quale corrisponde un'altrui posizione di soggezione, di modo che il successivo contratto si perfeziona in seguito alla semplice manifestazione di volontà in tal senso da parte dell'opzionario: *ex plurimis*, Cass. 11 ottobre 1986, n. 5950, in *Giur. it.*, 1987, I, 1626).

Pertanto, l'esercizio del diritto di opzione non esige l'adesione del soggetto obbligato *ex lege* (il dipendente-inventore) alla volontà del datore di lavoro (la manifestazione della quale avrà natura di atto negoziale unilaterale recettizio, P. VERCELLONE, *Le invenzioni ...*, cit., 123), e non richiede il ricorso all'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre in caso di rifiuto del lavoratore.

Nella sua dichiarazione il datore di lavoro dovrà specificare quale diritto, fra quelli previsti nell'art. 64, co.3, D.Lgs. n. 30/2005, intenda acquisire e l'ammontare del prezzo o del canone che intende corrispondere (S. GATTI, *Il «diritto di prelazione» dell'imprenditore sulle invenzioni e sulle opere dell'ingegno del prestatore di lavoro*, in AA. VV., *Prelazione e retratto*, Giuffrè, Milano, 1988, 351), fermo restando che il mancato versamento del corrispettivo nel termine pattuito determinerà l'automatica risoluzione *ex lege* dei rapporti costituiti con l'esercizio della predetta opzione (art. 64, co.3, terzo periodo, D.Lgs. n. 30/2005).

In caso di disaccordo sull'ammontare del prezzo o canone da corrispondere al lavoratore per l'acquisto o l'uso del brevetto, dal quale dovrà essere decurtato un importo pari al valore del contributo apportato per la realizzazione dell'invenzione, provvede alla determinazione un collegio arbitrale (ai sensi dell'art. 64, co. 4, del Codice, come modificato dall'art. 37, co. 3, D.Lgs. n. 131/2010).

«Il datore di lavoro potrà esercitare il diritto di opzione entro tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto» (art. 64, co. 3, Codice) (non più, come in passato - art. 24, R.D. n. 1127/1939 - dalla data della ricevuta comunicazione del conseguimento del brevetto). E l'autore sarà libero di cedere la sua invenzione ai terzi, una volta che il datore di lavoro, correttamente informato, abbia lasciato trascorrere inutilmente il termine di decadenza.

Pertanto, l'eventualità dell'assenza della domanda di brevetto non consente al prestatore di omettere l'obbligo di comunicazione dell'invenzione. Sul dipendente grava, infatti, un obbligo di comunicare l'avvenuta scoperta, finalizzato a consentire al datore di lavoro, altrimenti impossibilitato, di valutare la natura della realizzazione inventiva di tipo occasionale, come pure la sua attinenza al campo di attività dell'impresa (U. ROMAGNOLI, *L'art. 24 della legge sui brevetti...*, 1517).

Tale obbligo, come anticipato, tutela la posizione concorrenziale dell'impresa e la sua inosservanza comporta una violazione dell'art. 2105 c.c., stante il rischio che l'invenzione sia, nel frattempo, realizzata da terzi, ovvero colpita da decadenza. Pertanto, il lavoratore inadempiente non solo dovrà risarcire gli eventuali danni cagionati, ma sarà anche soggetto alle sanzioni disciplinari, fino al licenziamento. Il mancato ottemperamento causerà, inoltre, la procrastinazione del termine *a quo* al momento dell'effettiva conoscenza dell'esistenza dell'invenzione ovvero dell'acquisito brevetto (P. GRECO - P. VERCELLONE, *Le invenzioni ed i modelli...*, 243). Per altro verso, l'acquisto da parte terzi del brevetto o della licenza ottenuta dal dipendente in violazione del diritto di opzione, essendo contrario ai principi della correttezza professionale, nonché diretto a danneggiare l'altrui posizione sul mercato (M. N. BETTINI, *Attività inventiva...*, cit., 144), potrebbe indurre il datore di lavoro ad agire, ai sensi degli artt. 2598 e 2599 c.c., nei confronti dell'azienda concorrente che sia a conoscenza del diritto di opzione, al fine di ottenere la cessazione dell'uso del trovato e dei connessi effetti lesivi (l'atto di concorrenza sleale si presume colpevole e non richiede l'accertamento in concreto del danno).

6. Giurisdizione e competenza

Nel caso di controversia tra datore di lavoro ed inventore, l'art. 134 del Codice, così come sostituito dall'art. 19, co. 5, L. 23 luglio 2009, n. 99, attribuisce le controversie in materia di invenzioni del

dipendente alla competenza delle Sezioni dei Tribunali specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, previste dall'art. 16, della L. 12 dicembre 2002, n. 273, sottraendole a quella del Giudice del lavoro.

L'art. 64, co. 4, D.Lgs. n. 30/2005, stabilisce poi che, in caso di disaccordo delle parti sull'ammontare dell'equo premio, del canone, o del prezzo, «provvede un collegio di arbitratori, composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo nominato dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal Presidente della sezione specializzata del Tribunale competente dove il prestatore d'opera esercita abitualmente le sue mansioni». Il successivo co. 5 prevede, inoltre, che «il collegio degli arbitratori può essere adito anche in pendenza del giudizio di accertamento della sussistenza del diritto all'equo premio, al canone o al prezzo, ma, in tal caso, l'esecutività della sua decisione è subordinata a quella della sentenza sull'accertamento del diritto». Il collegio degli arbitratori nella determinazione del *quantum debeatur* deve procedere «con equo apprezzamento» ai sensi dell'art. 1349, co.1, c.c., nonché secondo le norme del codice di rito sull'arbitrato rituale (artt. 806 ss c.p.c.), «in quanto compatibili».

Bibliografia essenziale (a cura di I. Pironi)

AA.VV., *Il Codice della proprietà industriale*, Cedam, Padova, 2005

AA.VV., *Proprietà industriale, credito al consumo e ambiente: le modifiche ai codici - L'analisi degli esperti sulle novità introdotte dai d.leg. 128, 131 e 141 del 2010*, in *Guida al dir. Dossier*, 2010, fasc.7

L. ALBERINI, *La comunione di brevetto tra sfruttamento diretto e indiretto, individuale e collettivo* (nota a Cass. 22 aprile 2000 n. 5281), in *Giust. civ.*, 2000, I, 2245

G. AMOROSO, voce *Invenzione del prestatore di lavoro*, in *Enc. Dir.*, II, Milano, 1998, 441

V. ANDRIOLI, *L'arbitrato obbligatorio e la Costituzione* (nota a Corte Cost. 14 luglio 1977, n. 127), in *Giur. cost.*, 1977, I, 1143

A. ANGIELLO, *Invenzioni dei dipendenti. Diritti patrimoniali e morali*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1986, I, 560

T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Giuffrè, Milano, 1960

G. AULETTA, *Delle invenzioni industriali. Dei modelli di utilità e dei disegni ornamentali. Della concorrenza*, in A. SCIALOJA - G. BRANCA (a cura di), *Commentario del codice civile, Libro V, Del Lavoro*, Zanichelli, Bologna-Roma, 1973

E. BALLETTI, *Le "invenzioni" del lavoratore e il diritto all'equo premio in relazione all'art. 36 Cost.*, in *Giur. it.*, 1985, I, 499

E. BALLETTI, *Riflessioni sul diritto all'utilizzazione delle invenzioni realizzate dal prestatore di lavoro*, in *Riv. giur. lav.*, 1984, I, 112

M. BELLENGHI, *Tutela del diritto morale dell'inventore nell'invenzione di gruppo*, in *Riv. dir. ind.*, 1965, I, 40

F. BENUSSI, *La tutela del brevetto per invenzione. Ambito e limiti*, Giuffrè, Milano, 1978

F. BENUSSI, *Invenzioni in diritto comparato*, in *Digesto comm.*, vol. VII, Utet, Torino, 1992, 491

M. N. BETTINI, *Attività inventiva e rapporto di lavoro*, Giuffrè, Milano, 1993

M. N. BETTINI, *Le invenzioni del lavoratore*, in G. Amoroso, V. Di Cerbo, A. Maresca, *Diritto del lavoro - La Costituzione, il Codice Civile e le Leggi Speciali, serie Le Fonti del diritto italiano*, vol. I, 2017, p. 2463 - 2490, Milano, Giuffrè

M. BORZAGA, *Ricerca scientifica pubblica, proprietà intellettuale e rapporti di lavoro*, in R. CASO (a cura di) *Ricerca scientifica pubblica, trasferimento tecnologico e proprietà intellettuale*, Il Mulino, Bologna, 2005, 125

G. BRASCHI, *I diritti sulle opere dell'ingegno create dal ricercatore che lavora in azienda e nel settore privato in generale*, in *Dir. rel. ind.*, 2016, 995

O. BUCCISANO, *In tema d'invenzioni del lavoratore subordinato*, in *Giur. it.*, 1962, I, 464

F. BUCOLO, *Sul diritto all'equo premio previsto dall'art. 23, r.d. n. 1127/1939*, in *Riv. dir. ind.*, 1980, II, 268

M. BUONCRISTIANO, *Contratto di ricerca, invenzioni del lavoratore e corresponsione dell'equo premio* (nota a Cass. 5 novembre 1997, n. 10851), in *Nuova giur. civ.*, 1998, I, 356

A. CALISSE, *L'attività di ricerca del dipendente tra invenzione di servizio e invenzione d'azienda, Ricerca universitaria e invenzioni brevettabili*, in *Riv. dir. ind.*, 1998, II, 181

D. CAPRA, *Osservazioni in tema di modelli di utilità e di problema tecnico non individuato* (nota a Cass. 11 settembre 2009, n. 19688 e Cass. 4 novembre 2009, n. 23414), in *Riv. dir. ind.*, 2010, II, 422

A. CARCHIO, *I (controversi) diritti del dipendente inventore occasionale* (nota a Cass. 18 marzo 2015, n. 5424), in *Lav. giur.*, 2016, 385

G. CASABURI, *In tema di invenzione d'azienda* (nota a Trib. Torino 9 gennaio 2013), in *Foro it.*, 2013, I, 2331

G. CASABURI, *La tutela delle invenzioni occasionali* (nota a Cass. 10 settembre 2014, n. 19009), in *Foro it.*, 2014, I, 3129

G. CASABURI, *Linea di demarcazione tra invenzione industriale e modello di utilità* (nota a Cass. 13 novembre 2012, n. 19715), in *Foro it.*, 2013, I, 539

G. CASABURI, *L'inventore litisconsorte necessario nei giudizi di nullità brevettuale: la Cassazione smentisce il legislatore* (nota a Cass. 18 giugno 2014, n. 13915), in *Foro it.*, 2014, I, 2052

C. CIRIELLI, *Attività di ricerca e attività inventiva nell'art. 23, R.D. n. 1127 del 1939: il criterio della prevedibilità del risultato* (nota a Cass. 5 novembre 1997, n. 10851), in *Riv. giur. lav.*, 1998, II, 240

S. CIUCCIOVINO, *Le invenzioni e le opere dell'ingegno*, in *Contratto di lavoro e organizzazione*, in M. MARAZZA (a cura di), *Trattato di diritto del lavoro*, diretto da M. PERSIANI - F. CARINCI, vol. IV, t. II, Cedam, Padova, 2012, 1573

R. CORRADO, *L'attribuzione al datore di lavoro dei diritti di privativa sull'invenzione*, in L. RIVA SANSEVERINO - G. MAZZONI, *Nuovo trattato di diritto del lavoro*, Cedam, Padova, 1971

R. CORRADO, *Opere dell'ingegno. Privative industriali*, F. Vallardi, Milano, 1961

A. DE MATTEIS, *Le invenzioni del lavoratore*, in *Dir. prat. lav.*, 1992, n. 3 (inserto)

R. DEL PUNTA, *Sul diritto all'equo premio spettante al prestatore di lavoro per l'invenzione industriale*, in *Giust. civ.*, 1986, I, 3233

V. DI CATALDO, *I brevetti per invenzione e per modello*, in *Commentario al codice civile*, diretto da P. SCHLESINGER, Giuffrè, MILANO, 1988

V. DI CATALDO, *I brevetti per invenzione e per modello di utilità. I disegni e modelli*. Artt. 2584-2594, in *Commentario al codice civile*, fondato da P. SCHLESINGER, diretto da F.D. BUSNELLI, Giuffrè, Milano, 2012

V. DI CATALDO, *Le invenzioni delle Università. Regole di attribuzione di diritti. Regole di distribuzione di proventi e strumenti per il trasferimento effettivo delle invenzioni al sistema delle imprese*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, I, 337

S. P. EMILIANI, *Invenzioni di servizio e invenzioni d'azienda*, in *Arg. dir. lav.*, 2006, 1578

M. FABIANI, *Modelli e disegni industriali*, Cedam, Padova, 1975

G. FAUCEGLIA, *Riflessioni sull'arbitraggio e sulla "discrezionalità" nel diritto privato* (nota a Pret. Taranto 15 maggio 1981), in *Giur. merito*, 1982, 274

G. FLORIDIA, *Ricerca universitaria ed invenzioni brevettabili*, in *Dir. ind.*, 1996, I, 446

G. FLORIDIA, *Le invenzioni universitarie*, in *Dir. ind.*, 2001, I, 213

G. FLORIDIA, *I requisiti di proteggibilità*, in P. AUTERI, G. FLORIDIA, V. M. MANGINI, G. OLIVIERI, M. RICOLFI, P. SPADA, *Diritto industriale – Proprietà intellettuale e concorrenza*, parte III, cap. V, Giappichelli, Torino, 2012, 260

G. FLORIDIA, *Il diritto al brevetto*, in P. AUTERI, G. FLORIDIA, V. M. MANGINI, G. OLIVIERI, M. RICOLFI, P. SPADA, *Diritto industriale – Proprietà intellettuale e concorrenza*, parte III, cap. IV, Giappichelli, Torino, 2012, 245

G. FLORIDIA, *Le creazioni protette*, in P. AUTERI, G. FLORIDIA, V. M. MANGINI, G. OLIVIERI, M. RICOLFI, P. SPADA, *Diritto industriale – Proprietà intellettuale e concorrenza*, parte III, cap. I, Giappichelli, Torino, 2012, 193

G. FLORIDIA, *Le invenzioni*, in P. AUTERI, G. FLORIDIA, V. M. MANGINI, G. OLIVIERI, M. RICOLFI, P. SPADA, *Diritto industriale – Proprietà intellettuale e concorrenza*, parte III, cap. II, Giappichelli, Torino, 2012, 211

R. FRANCESCHELLI, *Lavoro autonomo, lavoro subordinato e invenzioni di servizio*, in *Studi riuniti di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 1972

M. FRANZOSI, *L'art. 26 legge brev. inv.: presunzione assoluta o relativa?* in *Studi in onore di Remo Franceschelli. Sui brevetti di invenzione e sui marchi*, Giuffrè, Milano, 1983

S. FRATINI, *La nuova disciplina dell'equo premio del dipendente inventore*, in *Arg. dir. lav.*, 2012, 110

C. GALLI, *Problemi in tema di invenzioni dei dipendenti*, in *Riv. dir. ind.*, 1997, I, 19

C. GALLI, *Le invenzioni dei dipendenti nel progetto di codice della proprietà industriale*, in L. C. UBERTAZZI (a cura di), *Il codice della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2004

S. GATTI, *Il "diritto di prelazione" dell'imprenditore sulle invenzioni e sulle opere dell'ingegno del prestatore di lavoro*, in AA. VV., *Prelazione e retratto*, Giuffrè, Milano, 1988

P. GRECO – P. VERCELLONE, *Le invenzioni ed i modelli industriali*, in *Trattato di diritto civile italiano*, diretto da F. VASSALLI, Utet, Torino, 1968

A. GUACCERO, *Conferimento dell'azienda e successione nel diritto di brevetto*, in *Dir. ind.*, 1997, I, 458

S. GUIDANTONI, *La valutazione dei brevetti e la determinazione dell'equo premio al dipendente inventore*, in *Fisco* 1, 2012, 5585

G. GUGLIELMETTI, *Le invenzioni e i modelli industriali*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da P. RESCIGNO, vol. XVIII, Utet, Torino, 1983

S. HERNANDEZ, *Il problema dell'arbitrato e la disciplina in materia di lavoro*, Cedam, Padova, 1994

M. A. IMPICCIATORE, *Commento al d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30*, in R. DE LUCA TAMAJO - O. MAZZOTTA, *Commentario breve alle leggi sul lavoro*, Cedam, Padova, 2013, 2273

P. LEARDI, *Ancora sulla distinzione tra brevetti per invenzione e modelli di utilità* (nota a Cass. 13 novembre 2012, n. 19715), in *Dir. ind.*, 2013, II, 527

V. MAURI, *La contraffazione per equivalenti dei modelli di utilità* (nota a Trib. Milano 2 febbraio 2012), in *Riv. dir. ind.*, 2014, II, 343

V. MANGINI, *Delle invenzioni industriali. Dei modelli di utilità e disegni ornamentali. Della concorrenza*, in A. SCIALOJA-G. BRANCA (a cura di), *Commentario del codice civile, Libro V, Del Lavoro*, Zanichelli, Bologna-Roma, 1977

L. MANSANI, *Invenzioni dei dipendenti e comunione: modifiche discutibili che complicano le cose*, in *Dir. ind.*, 2010, I, 525

S. MAGRINI, *Problemi attuali sulle invenzioni del prestatore di lavoro*, in *Persona e lavoro*, 1990, 7

M. MARTONE, *Le invenzioni del lavoratore e la ricerca: attività, risultato, corrispettivo, premio* (nota a Cass. 21 luglio 1998, n. 7161), in *Dir. lav.*, 1999, II, 361

M. MARTONE, *Contratto di lavoro e "beni immateriali"*, Cedam, Padova, 2000

L. V. MOSCARINI, *Riflessioni conclusive: categorie civilistiche della prelazione*, in *Prelazione e retratto*, Seminario coordinato da G. Benedetti e L. V. Moscarini, Milano, 1988

A. MUSSO, *Brevetti per invenzioni industriali e modelli di utilità*, estratto da *Commentario del codice civile e codici collegati*, A. SCIALOJA, G. BRANCA, F. GALGANO, art. 2563-2574 - Art. 2584-2601, Zanichelli, Bologna, 2013

G. OPPO, *Creazione ed esclusiva nel diritto industriale*, in *Riv. dir. civ.*, 1964, I, 11

G. OPPO, *Creazione intellettuale, creazione industriale e diritti di utilizzazione economica*, in *Riv. dir. civ.*, 1969, I, 10, ora in *Scritti giuridici*, I, *Diritto dell'impresa*, Cedam, Padova, 1992, 357

F. PASCUCCI, *Il software come invenzione del lavoratore*, in *Lav. giur.*, 2015, 460

A. PAZZI, *Sull'inapplicabilità degli artt. 23 e 26 r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 alle ipotesi di invenzione fatta nell'esecuzione di un rapporto di lavoro autonomo*, in *Riv. dir. ind.*, 1953, II, 169

G. PELLACANI, *Invenzioni del lavoratore: la nuova disciplina*, in *Dir. prat. lav.*, 2005, 922

- G. PELLACANI, *La tutela delle creazioni intellettuali nel rapporto di lavoro*, Giappichelli, Torino, 1999
- G. PELLACANI, *Le invenzioni di servizio e le invenzioni d'azienda*, in *Dir. econ.*, 1994, 655
- D. PUGLIESE, *Invenzioni del prestatore di lavoro: sintesi dei profili giuridici*, in <http://www.altalex.com/index.php?idstr=24&idnot=68274>
- M. RANIELI, *Cronache in tema di brevettabilità delle invenzioni software related, con particolare riguardo al ruolo dell'Epo e alla più recente giurisprudenza del Regno Unito*, in *Riv. dir. ind.*, 2009, I, 233
- M. RICOLFI, *Invenzioni brevettabili e ricerca universitaria ed ospedaliera*, in *Dir. ind.*, 1998, I, 10
- L. RINALDI, G. DE FAZIO, *Invenzioni dei dipendenti e ricercatori universitari: nuovo regime*, in *Guida lav.*, 2005, n. 12, 12
- L. RIVA SANSEVERINO, *Il diritto di privativa nel contratto di lavoro*, Anonima Romana Editoriale, Roma, 1932
- L. RIVA SANSEVERINO, *In tema di invenzione del prestatore d'opera*, in *Dir. econ.*, 1956, 331
- U. ROMAGNOLI, *L'art. 24 della legge sui brevetti è una norma da rifare?* in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1964, 1496
- E. RUBINO, *Invenzioni di pubblici dipendenti, corrispettivi e giurisdizione relativa*, Giuffrè, Milano, 1956
- G. SANSEVERINO, *Il conseguimento del brevetto e la disciplina delle invenzioni dei dipendenti*, in *Mass. giur. lav.*, 2010, 800
- A. SARACENO, *La ricerca universitaria e il riconoscimento dell'equo premio a favore dell'inventore* (nota a Trib. Milano 25 ottobre 2012), in *Giur. it.*, 2013, I, 1582
- S. SCIARRA, *Invenzioni industriali (invenzioni e opere dell'ingegno del lavoratore)*, voce aggiornata 1997, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XVII, Roma, 1997
- G. SENA, *I diritti sulle invenzioni e sui modelli di utilità*, IV ed., Giuffrè, Milano, 2011
- P. SPADA, *Impresa familiare ed invenzioni del familiare*, in *Riv. dir. ind.*, 1986, I, 33
- L.C. UBERTAZZI, *Il diritto morale dell'inventore*, in *Studi in onore di Remo Franceschelli*, Giuffrè, Milano, 1983
- L.C. UBERTAZZI, *Profili soggettivi del brevetto*, Giuffrè, Milano, 1985
- L. C. UBERTAZZI, *La ricerca dipendente*, in *Gli aspetti istituzionali della ricerca scientifica in Italia e Francia*, Giuffrè, Milano, 1987
- L. C. UBERTAZZI (a cura di), *Il codice della proprietà industriale*, Giuffrè, Milano, 2004
- A. VANZETTI - V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Giuffrè, Milano, 1996
- P. VERCELLONE, *Le invenzioni non brevettate del lavoratore subordinato*, in *Riv. dir. ind.*, 1960, I, 334
- P. VERCELLONE, *Le invenzioni dei dipendenti*, Giuffrè, Milano, 1961
- G. VIDIRI, *Le invenzioni dei lavoratori dipendenti*, in *Giur. it.*, 1989, IV, 95
- G. VIDIRI, *Il codice della proprietà industriale e le invenzioni del lavoratore*, in *Mass. giur. lav.*, 2005, 708
- N. WIENER, *L'invenzione. Come nascono e si sviluppano le idee*, Universale Bollati Boringhieri, Torino, 1994
- A. ZAMPETTI, *Nuove regole a tutela dei marchi, brevetti e design*, in *Dir. e pratica società*, 2010, n. 11, 13